

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1056**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IOVENE, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI  
Paolo, CALVI, CASTELLANI, COLETTI, COVIELLO, CREMA,  
D’AMBROSIO, D’ANDREA, DANZI, DE PETRIS, DETTORI,  
DONATI, D’ONOFRIO, FALOMI, FORMISANO, GIARETTA,  
GIOVANELLI, LIGUORI, MANCINO, MASCIONI, MEDURI,  
MINARDO, MONTALBANO, NIEDDU, OGNIBENE, PAGANO,  
PASQUINI, PEDRINI, PIATTI, ROTONDO, STANISCI, TOGNI,  
TOIA, VERALDI, VICINI, VISERTA COSTANTINI, FILIPPELLI,  
MUZIO, TUNIS, MARINI, MORRA, RIGONI, TREMATERRA,  
MANUNZA, SALZANO, SODANO Tommaso, LONGHI e  
FLAMMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - L'armonica distribuzione della popolazione sul territorio è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità e una garanzia del nostro sistema sociale e culturale, una certezza nella manutenzione del territorio e un'opportunità di sviluppo economico. In Europa, la Francia e l'Italia sono le nazioni dove la popolazione è maggiormente distribuita; nel nostro Paese 5.868 comuni hanno meno di 5 mila abitanti, pari al 72 per cento dei comuni italiani. Viviamo una ricchezza insediativa che il Cattaneo ha descritto come «l'opera di diffondere equabilmente la popolazione», «frutto di secoli» e di una «civiltà generale, piena e radicata» che ha favorito la distribuzione «generosamente su tutta la faccia del Paese».

Ma lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree - soprattutto pedemontane, montane e insulari - hanno nel secondo dopoguerra assunto caratteri strutturali delineando un'Italia che possiamo definire del «disagio insediativo» che interessa tutto l'arco alpino, soprattutto ligure, piemontese, lombardo e friulano, si concentra lungo la dorsale appenninica ligure, tosco-emiliana e centro meridionale, nelle parti montuose e interne della Sardegna e della Sicilia; attecchisce nel robusto «piede d'appoggio» meridionale, risale gli Appennini dalla Calabria all'Abruzzo, interessando pesantemente regioni come la Calabria, dove ben 322 Comuni su un totale di 409 Comuni, pari circa al 78 per cento del totale, sono sotto la quota dei 5.000 abitanti, e la Basilicata, dove ben 97 comuni sono a rischio progressivo di estinzione, e si apre, affievolendosi, verso nord, secondo una biforcazione che tocca aree interne delle Marche e della Toscana meridionale.

Tale spopolamento fa sì che l'Italia sia diventata un Paese ad alto rischio geologico,

afflitto quasi annualmente da gravi episodi di natura ambientale (terremoti, alluvioni ed eruzioni), ma in buona misura anche da consumo eccessivo di suolo (spesso abusivo), incuria e, naturalmente, abbandono. Deve far riflettere l'indicazione emersa dai lavori promossi dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dal Nucleo ricerca desertificazione dell'università di Sassari e dal Ministero dell'ambiente sugli «Indicatori di desertificazione per il Mediterraneo europeo», nel quale si evidenzia che anche in Italia circa il 27 per cento del territorio è minacciato da processi di inaridimento dei suoli. Fenomeni erosivi, dissesti idrogeologici, impermeabilizzazione, salinizzazione, inquinamento da metalli pesanti sono alcune delle cause di una sensibile diminuzione di produttività dei terreni.

Quantitativamente il dissesto idrogeologico (frane e alluvioni) nel periodo 1918-1990 riguarda 373 comuni, cioè quasi il 5 per cento del totale (fonte CNR). A questo dato vanno aggiunti 2.678 comuni colpiti da frane e 1.727 da alluvioni, per un totale di 4.405 comuni colpiti: oltre il 50 per cento dei comuni italiani è stato colpito negli ultimi sessanta anni da calamità «naturali». Secondo il Cresme (dati relativi al progetto AVI del CNR) le regioni nelle quali sono state censite più frane sono la Campania (oltre 1.600), l'Abruzzo, la Liguria e la Lombardia, con oltre 1.300. Le alluvioni hanno interessato il Veneto con oltre 2.000 eventi, il Piemonte e l'Emilia-Romagna (bacino del Po), la Toscana (Arno) e il Friuli-Venezia Giulia, con oltre 1.000 eventi.

Tale situazione scaturisce anche dalla mancanza di manutenzione, attività storicamente svolta dagli agricoltori ed oggi non più sviluppata adeguatamente.

Sempre secondo il Cresme, si stimano costi annuali causati da catastrofi ambientali pari a circa 60-80 mila miliardi di lire; di questi circa 4 mila sono spesi per le sole «terapie intensive», per un totale di circa 200 mila miliardi di lire negli ultimi cinquanta anni. Quantificando i danni «derivanti dai soli eventi riferibili alla scarsa tutela e gestione del territorio», emerge un *ticket* annuale di circa 8 mila miliardi di lire. Un disagio che rischia di divenire profondo con la crescente rarefazione dei servizi al cittadino: servizi pubblici accorpati per il contenimento dei costi (uffici postali, presidi territoriali scolastici, sanità, eccetera), insufficiente manutenzione del territorio, esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza. Dunque, come la questione sanità che rappresenta forse la prima preoccupazione per chi vive in contesti isolati, così i servizi territoriali e commerciali rappresentano una condizione di vivibilità essenziale, peraltro riconosciuta e supportata dalla stessa Unione europea.

Fenomeni di disagio si ripetono in numerose nazioni dell'Unione europea che hanno già avviato politiche locali e generali di intervento per riportare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo ed arginare preoccupanti fenomeni come quelli della desertificazione. Le azioni, pur nella loro diversità, muovono da una comune convinzione, ovvero che lo «sviluppo locale passa per il rafforzamento della più importante delle ricchezze che è la risorsa umana». I tentativi sono avviati con più o meno successo ma con la consapevolezza che gli interventi vanno mirati con modalità diverse a seconda del Paese e dei territori interessati. Alcuni esempi: in Svezia all'inizio degli anni '90 è stata lanciata una campagna nazionale «*Hela Sveriga Ska leva*/Tutta la Svezia deve vivere» in cui si invitano tutti i cittadini a prendere iniziativa ed attivarsi nell'organizzazione della vita e dei servizi sociali all'interno dei villaggi. Dopo quasi un decennio 3.500 sono i gruppi locali atti-

vati che si occupano dello sviluppo di servizi alla popolazione e gestiscono numerosi investimenti, migliaia posti di lavoro e centri di telelavoro.

In Irlanda l'esperienza dell'azione di una associazione come la *Rural Resettlement Ireland* ha ispirato l'attuazione negli anni '90 di un programma pilota cofinanziato dall'Unione europea.

In Finlandia non esiste una politica nazionale specifica, ma alcune iniziative locali tendono ad invogliare le famiglie a trasferirsi dai centri più grandi in campagna.

In Spagna e, in particolare, in Aragona, sono state attivate con successo politiche di accoglienza anche di lavoratori provenienti dall'Argentina, offrendo loro casa e lavoro.

In Francia sono stati avviati un ampio dibattito e numerose sperimentazioni sulle politiche di accoglienza nei centri minori e in special modo in Limousine si tentano e si premiano soluzioni innovative e progetti di inserimento.

Con il presente disegno di legge si vogliono mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare «sistema» nelle aree interne maggiormente disagiate per far sì che divenga conveniente abitare, ad esempio, in un piccolo comune della Calabria, della Basilicata o dell'Appennino tosco-emiliano. Si vogliono delineare concrete misure per il sostegno ai piccoli comuni e alle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori dei piccoli comuni, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree. Agevolazioni sull'affitto, il mantenimento delle strutture scolastiche e dei presidi sanitari, delle stesse caserme dell'Arma dei carabinieri, la possibilità di pagare le bollette negli esercizi commerciali recuperando la figura dei vecchi «empori», la garanzia di avere un distributore di benzina sono le condizioni essenziali per investire

un *trend* che rischia di creare solamente disagi al nostro Paese.

Nella competitività territoriale non esistono aree sciaguratamente deboli, ma soltanto aree non messe in condizione di competere e dunque costrette a tenere «sotterrati i propri talenti». Per trasformare un problema in opportunità, impedendo che una «grande fetta» della superficie del Paese resti marginalizzata e non letta quale opportunità di crescita economica e riequilibrio territoriale, è necessario creare le precondizioni per lo sviluppo e, sinteticamente, nelle aree fragili del nostro Paese queste si chiamano «servizi territoriali», che evitino le politiche di generalizzato sostegno del secondo dopoguerra e che siano mirati e selettivi, attuati secondo forme di *partnership* tra pubblico e privato

capaci di esprimere un positivo bilancio economico, ambientale e intergenerazionale.

Il mantenimento di un'adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali nei territori dei piccoli comuni costituisce una delle condizioni per una loro rivitalizzazione economica.

Lo sviluppo imprenditoriale e agricolo si avvale di incentivi e di nuove opportunità, anche di piccole dimensioni caratterizzandosi in micro-attività puntuali e diffuse, che saranno comunque in grado di attivare circoli economici virtuosi, capaci di arrecare sicuri benefici ambientali soprattutto applicando l'innovazione tecnologica. Sarà inoltre possibile recuperare, attraverso tali attività, anche molte forme di manualità storicamente presenti nelle esperienze lavorative degli addetti locali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 e dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, hanno lo scopo di promuovere e sostenere il rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché le attività economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di favorirne la competitività, di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito in tali comuni, di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di servizi territoriali in grado di rispondere a principi di equità, anche al fine di ridurre il rischio geologico nelle aree in cui è insediata larga parte di tali comuni.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono tutti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

## Art. 2.

*(Attività e servizi)*

1. Per le finalità di sviluppo sostenibile e per garantire un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane, per quanto di rispettiva competenza, assicurano che, nei comuni di cui all'articolo 1, l'efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle po-

polazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti e ai servizi postali, siano pari a quelle riscontrabili nei comuni maggiori.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, secondo criteri di qualità e di economicità, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane promuovono la sperimentazione e l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, finalizzate in particolare a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale e a combattere il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni.

4. I piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, scolastici, postali, di comunicazione, commerciali e di sicurezza.

### Art. 3.

*(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici)*

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi previste dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione del comma 2 del citato articolo, promuovono l'esercizio associato di

funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo:

a) all'organizzazione del trasporto locale e scolastico;

b) all'organizzazione di servizi sociali capaci di corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni di cui all'articolo 1;

c) alla realizzazione di interventi di protezione e tutela ambientale, anche mediante opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.

2. Al fine di cui al comma 1, le regioni, nell'ambito della disciplina di cui al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedono una percentuale di finanziamento pari al 40 per cento dei costi sostenuti.

3. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un premio annuale, riservato ai comuni di cui all'articolo 1, per i migliori cento progetti riguardanti l'innovazione e l'originalità nell'organizzazione dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonchè l'innovazione amministrativa. Il premio è di 20.658,28 euro per ciascuno dei progetti.

#### Art. 4.

##### *(Interventi per lo sviluppo di attività agricole)*

1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonchè dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia

composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

Art. 5.

*(Agevolazioni economiche e fiscali)*

1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 61.975 euro, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.

4. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, di intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condi-



zioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.

Art. 6.

*(Incentivi alle pluriattività)*

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano all'interno di una area protetta, inserita nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente, aggiornato ai sensi della deliberazione del 20 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, o in uno dei siti d'interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di 51.645,68 euro annui.

3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano atti-

vità di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 227.241,04 euro annui.

Art. 7.

*(Incentivi per l'insediamento  
nei piccoli comuni)*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, le regioni dispongono incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune. Gli incentivi e i premi per l'insediamento sono attribuiti:

*a)* a titolo di rimborso pari al 50 per cento sulle spese documentate sostenute per il trasferimento e l'insediamento;

*b)* a coloro che vogliono recuperare manufatti, edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo familiare, sotto forma di detrazione fiscale sul reddito delle persone fisiche pari al 38 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 103.291,38 euro.

2. Allo scopo di recuperare e valorizzare gli antichi mestieri, si applicano gli incentivi di cui alla lettera *b)* del comma 1 per il recupero e la ristrutturazione di botteghe, laboratori e locali da destinare a tali attività situate nel territorio dei piccoli comuni; per gli in-

terventi all'interno delle aree protette la detrazione fiscale di cui alla medesima lettera *b*) è elevata al 50 per cento.

3. Per i residenti nei piccoli comuni è prevista la detrazione totale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della spesa sostenuta per il pagamento del canone di affitto a uso abitativo per i primi cinque anni di locazione.

#### Art. 8.

*(Incentivi per i residenti nei piccoli comuni)*

1. I benefici di cui all'articolo 7 possono essere concessi ai residenti nei comuni di cui all'articolo 1 che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni e avviare una attività economica.

2. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che sostengono spese scolastiche per i propri figli quali spese di trasporto, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, le regioni provvedono, su richiesta dei comuni, a rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di 619,75 euro, anche in aggiunta a quanto già eventualmente previsto dalle leggi regionali.

#### Art. 9.

*(Incentivi all'attività scolastica e formativa)*

1. Le regioni assicurano la copertura del 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:

*a*) allestiscono, allo scopo di ridurre gli spostamenti settimanali per gli alunni costretti al pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione a distanza, consentendo loro di svolgere nel proprio comune alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un

assistente d'aula e in collegamento telematico con gli insegnanti e i compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai costi relativi al personale impiegato;

b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di mettere le proprie risorse materiali e professionali a disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate, garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni residenti.

#### Art. 10.

##### *(Recupero dei manufatti ferroviari)*

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di terzo settore, di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e 7 dicembre 2000, n. 383, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, promozione sociale e culturale, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e con la società Ferrovie dello Stato SpA, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

#### Art. 11.

##### *(Servizi postali)*

1. Nei piccoli comuni dove vi sono difficoltà per il mantenimento degli uffici postali l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con l'Ente poste italiane SpA, affinché il pagamento dei conti

correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali nonchè le altre prestazioni, possano essere assicurati dagli esercizi commerciali presenti *in loco*.

#### Art. 12

*(Modifiche al decreto legislativo  
31 marzo 1998, n. 114)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «la rete distributiva» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «inferiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 5.000 abitanti».

3. Le regioni sono tenute ad attuare quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2 del presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 51.649.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





